

COMPAGNIA NAPOLITANA  
D' ILLUMINAZIONE E SCALDAMENTO COL GAS

---

ILLUMINAZIONE A GAS  
DELLA CITTÀ DI SALERNO

---

CONTRATTI

DEL 1.º MAGGIO 1863 E DEL 30 LUGLIO 1888

---



IV-3-167

# CONTRATTO

PER

## ILLUMINARE E RISCALDARE COL GAS

NELLA

CITTÀ DI SALERNO




NAPOLI

STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEL CAV. GAETANO NOBILE

Vicoletto Salata a' Ventaglieri num. 14

1866



# REGNO D' ITALIA

---

## VITTORIO EMANUELE II.

PER LA GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

**RE D' ITALIA.**

---

A dì primo maggio milleottocentosessantatre.

Innanzi a me Matteo Giannone del fu Antonio Notaro Certificatore Reale del Distretto di Salerno, residente in Salerno Comune Capoluogo della Provincia di Principato Citra con lo Studio alla strada appellata Largo del Campo senza numero, assistito dai sottonotati testimoni all'uopo richiesti.

Si sono costituiti

I signori Luciani Matteo fu Gregorio Medico, Bellotti Giuseppe fu Antonio Architetto, Bassi Stanislao fu Giovan Battista Legale, Anzalone Stefano fu Fulvio Medico, e Conforti Giovan Francesco fu Nicola Legale, domiciliati in questa Città di Salerno, il primo Sindaco, e gli altri Assessori del Comune di Salerno nel cui nome ed interesse devengono al presente contratto.

Ed il signor Emilio Hémerý di Federico Ingegnere domiciliato in Napoli, il quale interviene nel presente nella qualità di special procuratore della Società Parent Schaken e Compagni di Parigi, come da mandato in brevetto passato innanzi ai Notai Adoque e Renard di Parigi il dì trenta dicembre milleottocentosessantadue, ivi registrato il dì seguente fol. 85 cas. 5, che colla versione in italiano e col *recipiatur*, qui si alliga.

Tutti conosciuti da me Notaio e testimoni.

Devengono a stabilire il seguente contratto.

ART. 1.

Il Municipio di Salerno concede al signor Emilio Hémery Ingegner rappresentante i signori Parent Schaken e Compagni di Parigi, a'prezzi, clausole e condizioni seguenti il dritto esclusivo di collocare e conservare sotto le vie pubbliche, i tubi conduttori del Gas, tanto per illuminare, quanto per riscaldare in tutt'i vicoli, strade e piazze pubbliche dell'intera Città.

Laonde il Municipio si obbliga a non concedere ad altri, per tutta la durata della presente concessione la facoltà di collocare tubi conduttori di Gas nei vicoli, strade e piazze della Città come sopra è detto per illuminare e riscaldare.

Le linee tracciate in rosso sulla pianta alligata al presente contratto, indicano il perimetro delle contrade che i concessionari dovranno illuminare; spiegandosi che la linea meridionale del perimetro non è stata tracciata in pianta, poichè assicurata dal lido del mare.

ART. 2.

La concessione è fatta pel periodo di sessanta anni che avranno cominciamento dal ventotto maggio corrente anno e finiranno al ventotto maggio millenovecentoventitre.

La pubblica illuminazione dovrà inaugurarsi dodici mesi dopo la regolare immissione in possesso del terreno sul quale dovrà edificarsi l'Opificio.

S'intenderà fatta l'immissione in possesso quando eseguite tutte le formalità prescritte per la espropriazione per causa di pubblica utilità, i terreni espropriati saranno consegnati liberi ai concessionari.

Per garanzia dell'assunta obbligazione il costituito signor Hémery in detta qualità ha consegnato al Sindaco sei titoli di rendita iscritta al portatore sul debito pubblico Italiano cinque per cento di annue lire cinquanta ognuno controsegnati coi numeri 74489, 303654, 303196, 303656, 303655, e 304442. La qual

somma resterà a beneficio del Municipio nel caso che i lavori non siano compiuti nel termine di dodici mesi. Inoltre laddove la illuminazione non fosse completa nel periodo di diciotto mesi, i concessionari decaderanno pure dal dritto della presente concessione. La detta penale a favore del Municipio si è convenuta per la sola scadenza del termine, restando benvero il Municipio stesso nel dritto di costringere i concessionari allo adempimento del contratto.

Quando poi i lavori saranno compiuti tra dodici mesi, o meno, la cauzione sarà immediatamente restituita.

ART. 3.

Il Municipio garantisce ai concessionari un consumo minimo di 192 metri cubici di Gas per giorno, per illuminazione pubblica permanente delle strade. Questi 192 metri cubici, non potranno essere consumati con becchi, i quali consumano meno di 100 litri in un'ora. Si obbliga inoltre di fare illuminare a Gas, nei due primi anni della concessione, tutti gli stabilimenti dipendenti dal Municipio, a far eseguire il regolamento di polizia locale relativo alla illuminazione dei portoni, rimanendo la scelta ai proprietari di far uso dell'olio, o del Gas, e prestar le sue buone pratiche ai concessionari, affinchè nel più breve spazio possibile vengano illuminati a Gas gli stabilimenti della Provincia e dello Stato.

ART. 4.

Al termine della presente concessione, il Municipio diverrà proprietario di dritto, ed entrerà in possesso, senza obbligo di corrispondere alcuna indennità, de'tubi, de'robinetti, de'sifoni, de'regards, delle valvole, e di ogni altro accessorio della canalizzazione di proprietà dei concessionari, che in quel tempo si troverà sotto le strade pubbliche.

Il Municipio avrà l'obbligo di acquistare gli opifici, ed i serbatoi mediante una stima fatta da due periti eletti di comune

accordo, eccetto che non preferisca, col consenso dei concessionari, di rinnovare la concessione, il che dovrà esser fatto due anni innanzi il termine della concessione. La stima del suolo, delle fabbriche, degli edifizii inservienti al Cassometro, e delle macchine relative, dovrà esser fatta non già secondo il valore industriale che avranno durante la concessione, ma benvero secondo il loro valore effettivo all'epoca della consegna, o sia al termine del contratto.

In caso di offerta di una nuova Compagnia al termine della presente concessione, e nella aggiudicazione che dovrà aver luogo per rinnovellarla, i concessionari attuali, o coloro che in seguito li rappresenteranno, avranno il dritto di esser preferiti ad altri a condizioni uguali.

ART. 5.

Il suolo necessario all'édificazione dell'opificio a scelta dei concessionari sarà quello esistente nelle vicinanze del Macello, a destra o a sinistra della strada, che da Salerno mena ad Eboli.

Ove i concessionari scelgano quello di proprietà del Municipio, vale a dire quello nelle vicinanze del Macello dalla parte orientale al di sotto del viale de' pioppi ed in prossimità della proprietà Trucillo, l'area che sarà occupata attaccherà con l'orlo meridionale del detto viale con una linea larga di palmi 300 circa, ed essi per valutazione già fatta di comune accordo tra le parti contraenti, lo pagheranno alla ragione di lire 1275 pari a ducati 300 il moggio di antica misura pari a palmi quadri superficiali 48400.

L'importo totale risultante dalla misurazione verrà dai concessionari pagato al Municipio il giorno seguente la consegna del suolo totalmente sgombro, ovvero sarà ritenuto dai medesimi in conto delle forniture a farsi per mensole e candelabri per conto del Municipio, di cui si farà menzione nell'art. 16.

Se per contrario il suolo di proprietà del Municipio non sarà scelto dai concessionari, quello da espropriarsi sarà all'incontro di quello offerto dal Municipio, ed espropriato da esso per causa

di pubblica utilità, ed il Perito da parte della Città sarà eletto dai concessionari, ed il prezzo di espropriazione comprese le spese di valutazione sarà pagato da essi al Municipio per essere impiegato a pagare i proprietari, e gli aventi dritto, osservando tutte le condizioni prescritte dalle disposizioni in vigore in queste Provincie per le espropriazioni a causa di pubblica utilità.

ART. 6.

I concessionari saranno esenti da qualsivoglia dazio Comunale di consumo su qualunque materia necessaria alla costruzione dell'opificio, alla fabbricazione del Gas, ed al mantenimento del materiale, escluso gli oli.

ART. 7.

Durante i 60 anni della presente concessione i concessionari si obbligano a fornire il Gas tanto per la illuminazione pubblica e privata, quanto per riscaldare gli stabilimenti Municipali, ed i privati edifizii, alle seguenti condizioni.

**Disposizioni per illuminare e riscaldare col Gas,  
comuni al servizio pubblico e particolare.**

ART. 8.

Il Gas corrente sarà perfettamente depurato. Esso dovrà avere tale forza illuminante, che sotto la pressione di due a tre millimetri di acqua, la luce di una lampada a Carcel, bruciante 42 grammi di olio di Colza purificato all'ora, possa ottenersi con un becco di Gas, che consumerà 125 litri di Gas all'ora compensatamente.

Per ogni saggio è stabilita una tolleranza di 10 per 100 in più o in meno.

In caso di saggi verranno questi eseguiti col metodo alligato al contratto passato colla Città di Napoli a 12 maggio 1862 per

Notar Gaetano Martinez (Reg. in Napoli li 13 detto lib. 1.° vol. 513 fol. 86 cas. 6.° num. 4852).

ART. 9.

Laddove nel corso del contratto si venisse a scovire un nuovo metodo d'illuminazione pubblica e privata, laddove questo nuovo metodo fosse stato messo in atto con risultamenti migliori e più economici del metodo attuale in due Città di Europa, almeno per due anni, e laddove fosse applicabile alle condizioni materiali della Città di Salerno, il Municipio avrà il dritto di chiedere dai concessionari, durante il tempo del presente contratto la sostituzione di siffatto nuovo metodo, dentro quel termine ed a quei prezzi che dovranno convenirsi allora, sempre avuto riguardo alle condizioni materiali di Salerno. Ma dovrà in pari tempo il Municipio risarcire ai concessionari quelle perdite e spese, che essi fossero per sopportare a ragione della sostituzione di cui si tratta, e delle quali essi dovranno dare la dimostrazione, e le prove.

Dall'altro canto i concessionari avranno sempre la facoltà di sostituire, quando loro piaccia, e col consenso del Municipio il nuovo metodo d'illuminazione pubblica e privata, nelle condizioni di sopra indicate, e a quelle presentemente in uso; ma in tal caso le spese di riduzione da un sistema all'altro saranno interamente a loro carico. Che, se calcolate siffatte spese di riduzione essi si trovassero di aver vantaggio o risparmio saranno obbligati a ridurre proporzionatamente i prezzi dell'illuminazione Municipale, determinati nel presente contratto, e ciò mediante un arbitramento da farsi da due Ingegneri di siffatta specialità, eligibili uno dal Municipio. e l'altro dai concessionari, ed in caso di dispare fra essi due, da un terzo Ingegnere speciale, eligibile sia da costoro, sia dal Prefetto di Salerno.

Nel caso in cui il progresso delle scienze permettesse una non lieve e ben accertata riduzione nelle spese della fabbricazione del Gas, i Concessionari saranno obbligati a fare una diminuzione proporzionata sul prezzo convenuto nello art. 13 del presente contratto. Cotesta riduzione avrà luogo mediante un arbitramen-

to, da farsi secondo le norme statuite in fine del paragrafo precedente.

ART. 10.

I concessionari si obbligano nel più breve termine possibile, dopo avviso del Sindaco, di stabilire a loro spese i tubi conduttori del Gas in tutte le nuove strade che potranno aprirsi per l'ingrandimento della Città facendo queste sempre parte della concessione.

Beninteso però, che la garanzia del minimo di cui parla l'art. 3 non si applica alle nuove strade che potrà aprire il Municipio. Conseguentemente si è stabilito per patto espresso, che sopra le suddette nuove strade i concessionari non saranno obbligati ad eseguire la canalizzazione, se non quando la Città garantirà loro una consumazione minima di numero 6 fiamme per ogni 300 metri lineari.

ART. 11.

Durante le ore dell'illuminazione notturna, il Gas dovrà esser tenuto sotto una pressione, da farne arrivare a' becchi, anche traversando misuratori, la quantità necessaria alla buona illuminazione. Il che dovrà aver luogo anche nelle ore diurne, ove lo stato de'tubi, ed il numero degli abbonati lo permetta.

ART. 12.

Per assicurare il servizio pubblico e privato di cui sono incaricati i concessionari, dovranno essi avere costantemente un approvvigionamento di un mese di materie prime destinate alla fabbricazione del Gas, rimanendo in facoltà del Sindaco di verificare sempre che gli piaccia la esistenza della merce ne' loro magazzini.

ART. 13.

Per illuminazione pubblica permanente di cui è parola nell'art. 3 s'intende quella delle strade indicate nella pianta di cui è menzione nello art. 1.°, e di quelle che potranno in seguito aprirsi.

Per questa illuminazione potrà farsi uso di tre specie di becchi. Le dimensioni minime delle fiamme di questi becchi saranno : Per la prima serie, che consumerà 100 litri l'ora larghezza 57 millimetri, altezza 29 millimetri.

140 Litri seconda serie larghezza 67 millimetri, altezza 32 millimetri.

200. Litri terza serie larghezza 94 millimetri, altezza 45 millimetri.

Il prezzo per ogni ora è stabilito .

Pei becchi della prima serie 33 millesimi di lira.

Pei becchi della seconda serie 46 millesimi di lira.

Idem della terza serie 66 millesimi di lira.

Qualunque somministrazione di Gas per conto del Municipio, oltre quella di sopra indicata verrà fatta mediante il calcolatore, e colle norme degli articoli 25 e 26, ed al prezzo di 40 centesimi al metro cubico.

#### ART. 14.

Oltre l'illuminazione pubblica permanente di cui è parola nell'art. 13, il Municipio ha il dritto di ordinare per le strade, piazze, ed innanzi alle porte d'ingresso de' pubblici edifizii una illuminazione variabile alle condizioni istesse stabilite per la illuminazione permanente.

S'intende per illuminazione variabile quella subordinata ai bisogni della località.

La classificazione della illuminazione permanente o variabile sarà fissata ogni mese dal Sindaco che avrà sempre il dritto di modificarla.

L'illuminazione pubblica permanente di cui è parola negli articoli 3 e 13 sarà dalla sera al mattino senza interruzione.

Le ore dell'accensione, e della estinzione de' becchi pubblici permanenti sarà determinata in conformità del quadro seguente :

QUADRO

Accensione	Spegnimento		
5 $\frac{1}{4}$	6 $\frac{1}{4}$	dal 1° al 12	Gennajo dal 1° al 31 Dicembre
5 $\frac{1}{2}$	6	» 13 » 31	id. » 16 » 30 Novembre
5 $\frac{3}{4}$	5 $\frac{3}{4}$	» 1° » 15	Febbrajo » 1° » 15 id.
6	5 $\frac{1}{2}$	» 16 » 24	id. » 21 » 31 Ottobre
6 $\frac{1}{4}$	5 $\frac{1}{4}$	» 25 » 28	id.
6 $\frac{1}{4}$	5 $\frac{1}{4}$	» 1° » 5	Marzo » 11 » 20 id.
6 $\frac{1}{2}$	5	» 6 » 15	id. » 1° » 10 id.
6 $\frac{1}{2}$	5		» 28 » 30 Settembre
6 $\frac{3}{4}$	4 $\frac{3}{4}$	» 16 » 26	id. » 17 » 27 id.
7	4 $\frac{1}{2}$	» 27 » 31	id.
7	4 $\frac{1}{2}$	» 1 » 10	Aprile » 6 » 16 id.
7 $\frac{1}{4}$	4 $\frac{1}{4}$	» 11 » 20	id. » 1° » 5 id.
7 $\frac{1}{2}$	4	» 21 » 30	id. » 26 » 31 Agosto
7 $\frac{3}{4}$	3 $\frac{3}{4}$	» 1 » 15	Maggio » 1° » 25 id.
8	3 $\frac{1}{2}$	» 16 » 31	id. » 13 » 31 Luglio
8 $\frac{1}{4}$	3 $\frac{1}{4}$	» 1 » 30	Giugno » 1° » 12 id.

Le ore dell'accensione e dello spegnimento de' becchi variabili saranno per ogni mese stabilite dal Sindaco.

ART. 15.

L'intera accensione sarà fatta in 30 minuti al più, vale a dire, dovrà cominciare 15 minuti pria dell'ora stabilita nel quadro, e dovrà terminare 15 minuti dopo.

La norma medesima verrà applicata per lo spegnimento dei becchi tanto permanenti, quanto variabili.

ART. 16.

I soli concessionari forniranno per conto del Municipio, e colocheranno tutti i tubi di diramazioni, tubi interni, rubinetti, becchi, e tutti gli accessori, che costituiscono l'insieme di un apparecchio a Gas.

Per primo stabilimento, vale a dire durante i dodici primi mesi della concessione, verrà loro pagato per ciascuna lanterna sopra mensola messa al suo posto, compreso ogni spesa di selciato,

collocamento e fornitura, lire 130 prezzo fissato a cottimo, e per ogni candelabro completo lire 500 anche stabilito a cottimo, quali candelabri non dovranno eccedere il numero di 20. Le lanterne sopra mensole saranno simili a quelle delle vie di Napoli, ed i candelabri simili a quelli esistenti in via Fontana Medina della stessa Città.

Il prezzo totale di queste forniture di primo stabilimento, sarà loro pagato nel corso di un anno in 12 rate uguali, a partire dal giorno della inaugurazione della illuminazione.

Le rate che non saranno pagate nelle epoche stabilite, porteranno un interesse a favore dei concessionari alla ragione del 7 per 100 l'anno. S'intende bene però che il pagamento completo del capitale ed interesse delle somme in ritardo dovrà essere fatto al più tardi nei 3 primi anni della concessione.

Il prezzo delle altre forniture o lavori verrà di comune accordo stabilito tra il Municipio ed i concessionari.

#### ART. 17.

I concessionari dovranno mantenere in buono stato tutto il materiale che verrà consegnato dal Municipio, e quello che potrà loro venire affidato in seguito.

Essi faranno riparare immediatamente tutte le sfuggite di Gas che si manifesteranno ne'tubi, robinetti, ed altri accessori.

Essi faranno rimpiazzare immediatamente le lastre de' fanali rotte, e qualunque altro oggetto fuori servizio.

Saranno a carico de'concessionari, salvo il caso di forza maggiore, i guasti che si verificheranno negli apparecchi. Essi saranno altresì responsabili di qualunque furto verrà fatto ai materiali di proprietà del Municipio, loro consegnati, anche se potessero giustificare che tutti i mezzi possibili sieno stati impiegati per prevenirlo.

I guasti derivanti dalla grandine, o dal vento, non daranno luogo ad alcuna indennità a favore dei concessionari, che nel solo caso in cui avvengano simultaneamente sopra un numero di apparecchi eccedente i dieci.

ART. 18.

I concessionari faranno ogni giorno pulire completamente le lanterne.

Questo nettamento dovrà sempre terminare un'ora prima dell'accensione.

Inoltre essi dovranno dai 25 ai 30 in ogni mese far lavare interamente tutti i candelabri.

I concessionari dovranno inoltre rinnovare in tutti gli anni la pittura delle mensole, e dei candelabri secondo il colore che loro sarà indicato.

ART. 19.

Ciascun apparecchio Municipale dovrà portare un numero di ordine, il quale dovrà essere sempre ben mantenuto e visibile.

ART. 20.

Tutte le spese risultanti dalla esecuzione degli articoli 15, 17, 18 e 19 saranno a carico de' concessionari.

Il Municipio pagherà loro per tutto compensi centesimi 4 al giorno per ciascun apparecchio in servizio.

Per gli apparecchi di lusso, vale a dire per quelli diversi dagli altri di cui è menzione nell'art. 16 il mantenimento sarà stabilito d'accordo fra i concessionari ed il Municipio.

ART. 21.

I concessionari eseguiranno tutte le soppressioni e trasloca-menti di apparecchi nel termine indicato dall'Architetto Municipale, in seguito dell'autorizzazione del Sindaco.

Le spese derivanti dall'esecuzione di quanto è stabilito in questo articolo verranno pagate ai concessionari in conformità dell'art. 16 e 24.

Gli oggetti soppressi saranno dai concessionari depositati nei magazzini del Municipio.

ART. 22.

I concessionari si obbligano di eseguire esattamente tutte le condizioni di sopra espresse sotto pena de'danni ed interessi. Quali danni ed interessi saranno riscossi sotto forma di multa, ed imputati ogni mese sugli averi de'concessionari; queste multe verranno fissate nel modo seguente :

1. Per ogni becco che non avrà la fiamma della dimensione stabilita nell'art. 13, i concessionari pagheranno una multa di centesimi 50, se non sia giustificato che nella prima ora della sera si fosse rettificato il difetto del becco.

2. Per ogni becco che non si troverà acceso nelle ore prescritte, come è detto nell'art. 14, i concessionari pagheranno una multa di centesimi 50.

3. I concessionari saranno multati di una lira al giorno per ogni apparecchio che non sarà riparato nello spazio delle ore 24 che seguiranno l'avviso loro dato dal Municipio.

4. La multa sarà di centesimi 50 per ogni lanterna non pulita, ovvero per ogni candelabro non lavato, e per ogni mensola, o candelabro non ridipinto dopo avviso, come è detto nell'art. 18.

5. Per ogni giorno che il Gas non raggiungerà un grado di purificazione e di forza illuminante, come è prescritto nell'art. 8, la multa sarà di lire 25 per la prima contravvenzione, di lire 50 per la seconda, e di lire 250 per tutte le altre contravvenzioni che si verificheranno nel corso di un mese.

6. Tutte queste multe saranno pronunziate dal Sindaco sopra i verbali di contravvenzioni fatti dagli agenti Municipali. I detti verbali saranno redatti con l'intervento di uno degli agenti dei concessionari, destinati a ciò, e che dee risedere in luogo determinato. Egli potrà inserire nel verbale i suoi rilievi.

Se l'agente dei concessionari, o non si farà trovare sul luogo destinato, o rifiuterà di sottoscrivere, l'agente Municipale dichiarerà la sua assenza, o il suo rifiuto. I verbali compilati dall'agente Municipale, sia con la presenza dell'agente de' concessionari, sia nella sua assenza dopo essere stato invitato, faranno piena fede in

giudizio, e non potranno essere impugnati in alcun modo, tranne che con la querela di falso principale; e tuttavia non ne sarà sospesa l'esecuzione, che quando l'accusa sia stata ammessa. Contro la decisione che darà il Sindaco sarà permesso l'appello, il quale sarà meramente devolutivo.

I concessionari potranno tutti i giorni, eccetto le domeniche, e le feste principali, prender copia de' processi verbali presso il Municipio.

I processi verbali che constatano l'insufficienza delle fiamme de' becchi, dovranno indicare, per quanto è possibile, la importanza del deficit.

ART. 23.

L'importo delle somme dovute ai concessionari pel prezzo del loro servizio d'illuminazione pubblica, sarà fissato sul numero delle ore, durante le quali ciascuno becco ha bruciato. A queste somme verranno aggiunte le spese di mantenimento, e le altre provenienti dall'art. 20.

I pagamenti verranno fatti per dodicesimi, di mese in mese nel corso degli 8 giorni successivi alla presentazione de' conti spediti dai concessionari, e se tale pagamento non sarà eseguito per il quindici del mese, le somme dovute frutteranno ai concessionari l'interesse a ragione del 7 per 100 l'anno.

ART. 24.

Le somme dovute ai concessionari pei lavori di collocamento o cambiamento di apparecchi, e per qualunque altro che darà luogo alla redazione di una misura, saranno loro pagate nel corso del mese seguente all'approvazione della misura medesima, redatta colle norme stabilite nell'ultimo paragrafo dell'articolo 16.

Questo pagamento dovrà in ogni caso eseguirsi nel corso de'tre mesi seguenti all'esecuzione de' lavori.

ART. 25.

I concessionari saranno obbligati di fornire il Gas a qualunque consumatore farà un abbonamento di 12 mesi almeno, e che si uniformerà ai regolamenti relativi al collocamento degli apparecchi, regolamenti che saranno redatti in seguito d'accordo con la Giunta Municipale. Questi apparecchi saranno collocati da apparecchiatore approvato dai concessionari.

I contratti mediante i quali verranno stabiliti gli abbonamenti per l'illuminazione saranno uniformi al modello depositato presso il Sindaco, e da lui approvato.

I concessionari non potranno rifiutare alcun abbonamento; potranno però esigere che il pagamento si faccia per quindicina, e con una quindicina anticipata. Detti abbonamenti dovranno farsi per tutti i giorni. Potranno solo eccettuarsene le domeniche ed altre feste.

ART. 26.

Il Gas sarà somministrato mediante il calcolatore, o misuratore.

Un modello di ciascun sistema di calcolatore adottato dai concessionari sarà depositato presso il Municipio.

Gli abbonati al calcolatore potranno liberamente disporre del Gas che sarà passato pel calcolatore medesimo, tanto per l'interno, quanto per l'esterno del loro domicilio, senza che possa risultarne intanto contro i concessionari azione alcuna per la quantità della luce.

ART. 27.

Il prezzo del Gas venduto ai privati al calcolatore non potrà essere maggiore di 50 centesimi per ciascun metro cubo, durante il corso della concessione fatta dal Municipio, salvo il caso preveduto dagli articoli 33 e 28.

I concessionari restano in piena libertà di apportarvi una riduzione, ove lo credano utile ai loro interessi.

Essi forniranno i calcolatori in fitto a quei privati che ne faranno richiesta. Il prezzo del fitto verrà indicato nel contratto di abbonamento.

ART. 28.

Gli abbonati non avran dritto ad esigere l'illuminazione, che durante le ore in cui il Gas si troverà sotto pressione pel servizio pubblico.

Le condizioni per la vendita del Gas durante le altre ore saranno stabilite di accordo fra i concessionari, e gli abbonati, salvo il caso preveduto nell' art. 29.

ART. 29.

Durante le ore dell' illuminazione notturna il Gas dovrà essere sottoposto ad una pressione sufficiente a farne giungere ai becchi, anche traversando il calcolatore, la quantità necessaria ad una buona illuminazione. Ciò dovrà verificarsi anche nelle ore diurne, quante volte lo stato de' tubi, o il numero degli abbonati lo permetta.

ART. 30.

Per ciò che riguarda il Gas adoperato come calorico, i concessionari non potranno essere obbligati a somministrarlo, che ai termini degli articoli 25, 26, 28 e 29, e per il prezzo che non potrà essere inferiore a quello preveduto nell' art. 27.

ART. 31.

L' amministrazione Municipale adotterà tutti i mezzi che crederà convenienti per assicurare l' esecuzione di tutti gli articoli del presente contratto, e per convincersi, a seconda dell' art. 8.

1. Che il Gas sia purificato.
2. Che la sua forza illuminante sia conforme alle prescrizioni dell' articolo medesimo.

ART. 32.

In caso di forza maggiore che rendesse momentaneamente impossibile il servizio dell' illuminazione a Gas , i concessionari provvederanno alla pubblica illuminazione con tutti i mezzi che loro sarà dato di adottare , di accordo col Municipio. Essi dovranno però nel più breve tempo possibile rimettere il servizio nel pristino stato.

Il prezzo di questa illuminazione sarà stabilito di comune accordo tra le parti contraenti.

ART. 33.

Nel caso di una dichiarazione di guerra avvenuta tra qualsiasi Potenza, e questa dichiarazione cagionasse un aumento del 50 per 100 sul prezzo del carbon fossile , risultante dal coacervo degli ultimi sei anni precedenti alla dichiarazione di guerra in parola, i concessionari avranno il dritto della scelta tra l' esercizio de' due seguenti dritti.

O convenire col Municipio un aumento in ragione delle circostanze sul prezzo stabilito nel presente contratto , da durare siffatto aumento finchè continuerà la suddetta elevazione, da riaver luogo semprechè l' elevazione medesima si tornasse a verificare. Rimane convenuto che nel caso detto di sopra di un aumento del 50 per 100 la base di liquidazione del prezzo del Gas per la illuminazione sarà l' aumento del prezzo del carbon fossile risultante dai prezzi di acquisto , e di trasporto certificati dai sensali, e da' Consoli all' Estero in un coacervo degli ultimi sei anni precedenti la dichiarazione di guerra aumentato del 10 per 100, ed il prezzo delle fiamme sarà accresciuto della singola quantità che risulta dall' aumento così liquidato pel prezzo del carbon fossile, senza tenersi conto degli altri elementi che costituiscono il prezzo di ogni fiamma. Ovvero , surrogare a scelta dei concessionari altre materie prime per l' estrazione del Gas, purchè il Gas estrattone sia innocuo. Laddove le materie prime successivamente pro-

poste dai concessionari non dessero un Gas innocuo , in seguito di verificaione fattane col metodo di sopra stabilito nell'art. 8, essi potranno surrogare l'illuminazione ad olio a' prezzi da convenirsi, come è detto nell'art. 30, restando però obbligati a riprendere l'illuminazione a Gas, al più tardi, quattro mesi dopo la pace già fatta, o cessate le ostilità. Con spiega che i concessionari nello esercitare gl' indicati due dritti non dovranno far mai mancare la pubblica illuminazione.

Nella valutazione del prezzo del Gas verrà tenuto conto dell'aumento del prezzo medio di vendita del Coke.

#### ART. 34.

Se i concessionari non adempiano a tutti gli obblighi assunti col presente contratto, ed alle disposizioni che loro saranno comunicate per tale oggetto, i lavori si eseguiranno di ufficio dal Municipio, a spese, danni, ed interessi de' concessionari medesimi, con i metodi che questo crederà più adatti ai bisogni, salvo le multe che saranno loro inflitte, e di cui è parola nell'art. 22.

#### ART. 35.

Se durante il periodo del presente contratto i concessionari per un motivo qualunque non potessero prostrarre l'industria, essi decaderanno di pieno dritto dal beneficio del presente contratto.

In questa ipotesi il Municipio si metterà in possesso di tutto il materiale dell'opificio, e della canalizzazione, e provvederà al servizio con i mezzi che più crederà convenienti, sia procedendo ad un appalto in danno, sia facendo eseguire il servizio in economia.

In ogni caso i concessionari saranno sempre tenuti al ristoro de'danni ed interessi, e si procederà per mezzo dei periti alla valutazione dell'opificio, tenendo conto del servizio che esso può rendere, come è detto nell'art. 4, ed alla valutazione della canalizzazione nello stato in cui in quel tempo si troverà, dalla quale

si toglierà in beneficio del Municipio un sessantesimo per ogni anno già scorso dal principio della concessione.

ART. 36.

Il signor Emilio Hémery nella qualità come sopra sottoscrive il presente contratto con espressa riserva della ratifica per parte della Casa Parent Schaken e Compagni. La detta ratifica dovrà esser data nel termine improrogabile di 45 giorni a contare da oggi. Laddove la Casa Parent Schaken e Compagni ratificherà il contratto, tra tre mesi anche improrogabili a contare anche da questo giorno, dovrà dichiarare se ha contratto nel proprio interesse, o nell'interesse di una compagnia anonima già costituita per l'illuminazione a Gas delle principali Città di Europa. Quante volte la Casa Parent non farà la dichiarazione nel termine fissato nel paragrafo precedente, rimarrà il contratto nel suo interesse. Nel caso poi dichiarasse di aver contrattato in nome di altra società costituita, la detta Casa Parent Schaken rimarrà sempre obbligata a garantire tutti i lavori fino alla inaugurazione dell'illuminazione e fino a quando la nuova società non avrà data legale scienza al Municipio della dichiarazione della Casa Parent Schaken e Compagni, la quale però sarà sempre tenuta nel proprio nome, ove si facesse a dichiarare una società che non abbia le qualità di sopra stabilite.

ART. 37.

Le spese di redazione, e stipula del presente contratto, della copia di prima edizione a rilasciarsi al Sindaco, registro ed altro vanno a carico della Compagnia, anche nel caso che il contratto medesimo non venga ratificato.

ART. 38.

Per l'esecuzione del presente contratto e per le sue conseguenze la Casa Parent Schaken, o quella per cui conto dichiarerà di aver

contrattato avrà il suo domicilio elettivo presso il Notaio Certificatore pro-tempore di Salerno.

ART. 39.

La Giunta Municipale è divenuta alla presente contrattazione in seguito di deliberazione del Municipio presa amministrativamente nel dì 23 febbraio di questo corrente anno debitamente approvata dalla Deputazione provinciale.

ART. 40.

Due simili esemplari dell'alligata pianta sottoscritta dai contraenti sono rimasti uno presso il Sindaco, e l'altro presso Hémary.

L'attuale istrumento unitamente agli alligati è stato da me Notaro con chiara ed intelligibil voce letto ai contraenti alla simultanea presenza de' testimoni.

Fatto e pubblicato ec. ec.

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

